

ALLEGATO al decreto del Direttore generale dell'ERSA di approvazione del Bando recante, per l'Edizione 2026 di Vinitaly, i criteri e le modalità per la selezione, tra le imprese agricole con stabilimento enologico in Friuli Venezia Giulia presenti con una propria postazione nel Padiglione n. 6 della Fiera di Verona, delle aziende da ammettere alle iniziative divulgative e promozionali, comprese le degustazioni assistite e le sezioni di degustazione in Masterclass, nonché per la concessione alle aziende selezionate di un contributo in conto capitale a sostegno dei costi di iscrizione, di affitto dell'area espositiva e di eventuali servizi accessori connessi, al netto dell'IVA, ai sensi dell'articolo 3, comma 80, lettere c), d) ed e), e comma 82, lettera b), della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7.

SOMMARIO

CAPO I – FINALITA' E RISORSE

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Dotazione finanziaria

CAPO II – DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

- Art. 4 Iniziative finanziabili
- Art. 5 Obblighi delle imprese agricole
- Art. 6 Regime di aiuto

CAPO III – MODALITA' E CRITERI PER LA SELEZIONE

- Art. 7 Beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Art. 8 Modalità e termini per la presentazione della domanda
- Art. 9 Procedimento per l'istruttoria
- Art. 10 Procedimento per la composizione dei vini
- Art. 11 Commissione tecnica di valutazione sensoriale
- Art. 12 Procedimento per l'erogazione e per la liquidazione del contributo
- Art. 13 Annullamento e revoca del contributo
- Art. 14 Impegni a carico delle imprese agricole
- Art. 15 Variazioni soggettive

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 16 Posticipo e annullamento della manifestazione
- Art. 17 Privacy
- Art. 18 Disposizioni finali

CAPO I – FINALITA' E RISORSE

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Bando, adottato in attuazione della delibera della Giunta regionale n. 1332 del 26 settembre 2025 per le finalità di cui all'articolo 3, comma 80, lettere c), d) ed e), e comma 82, lettera b), della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, disciplina, per l'Edizione 2026 di Vinitaly, i criteri e le modalità per la selezione, tra le imprese agricole con stabilimento enologico in Friuli Venezia Giulia presenti con una propria postazione nel Padiglione n. 6 della Fiera di Verona, delle aziende da ammettere alle iniziative divulgative e promozionali, comprese le degustazioni assistite e le sezioni di degustazione in Masterclass, nonché per la concessione alle aziende selezionate di un contributo in conto capitale a sostegno dei costi di iscrizione, di affitto dell'area espositiva e di eventuali servizi accessori connessi, al netto dell'IVA.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente bando, si intende per:

- Beneficiario: l'impresa agricola ammessa al contributo;
- Commissione tecnica di valutazione sensoriale: l'organo tecnico straordinario e temporaneo costituito dall'ERSA per la selezione dei vini delle imprese agricole della Collettiva regionale e delle imprese agricole esterne alla Collettiva regionale, che saranno presentati nel contesto delle sezioni di degustazione Masterclass;
- CUAA: il Codice Unico delle Aziende Agricole, ovvero il numero identificativo da utilizzare in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del DPR n. 503/1999;
- Enoteca regionale: lo spazio espositivo curato dall'ERSA, in collaborazione con PromoTurismo FVG, per la rappresentazione dei vini delle imprese agricole della Collettiva regionale e delle imprese agricole esterne alla Collettiva regionale, allestita nel Padiglione n. 6 della Fiera di Verona;
- ERSA: l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale di cui alla legge regionale 8/2004, ovvero il soggetto aggregatore delle imprese agricole con il compito di curare e coordinare la partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia all'Edizione 2026 di Vinitaly;
- Imprese agricole esterne alla Collettiva regionale: le imprese agricole con stabilimento enologico in Friuli Venezia Giulia, presenti all'Edizione 2026 di Vinitaly con una propria postazione nel Padiglione n. 6 della Fiera di Verona, e che aderiscono alle iniziative istituzionali previste dal presente Bando;
- Postazione produttore: lo stand aziendale autonomo utilizzato dall'impresa agricola per la partecipazione alla manifestazione, situato all'interno del Padiglione n. 6 della Fiera di Verona;
- Sezione di degustazione Masterclass: degustazione di tipo istituzionale, organizzata per promuovere, presso un pubblico di buyer profilati, la produzione vitivinicola del terroir del Friuli Venezia Giulia attraverso otto etichette di vino;
- Vinitaly 2026: Salone internazionale dei vini e distillati organizzato dalla società Veronafiere spa nelle giornate dal 12 al 15 aprile 2026 presso il centro fieristico di Verona sito in Viale del Lavoro n. 8;

- Targa rigida: cartello 30x20 cm che ogni azienda dovrà stampare in proprio ed esporre sulla propria postazione, in posizione ben visibile dal corridoio della fiera e per tutta la durata della manifestazione, riportante gli elementi indicati nell'Allegato 1, parte integrante del presente bando;
- Totem espositivo: struttura verticale autoportante mobile, di cui all'Allegato 2 parte integrante del presente bando, fornita in loco alle aziende quale elemento visivo di collegamento e di unione tra le imprese della Collettiva regionale e le imprese regionali esterne alla Collettiva stessa ma presenti con una propria postazione nel Padiglione n. 6, da posizionare all'interno dell'area della postazione produttore in posizione ben visibile dal corridoio della fiera.

Art. 3 - Dotazione finanziaria

1. Per le finalità di cui al presente bando è destinato l'importo di Euro 250.000,00, per la copertura dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 80, lettere c), d) ed e), e comma 82, lettera b), della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7.
2. Le risorse di cui al comma 1 fanno carico, per Euro 250.000,00, al Cap/S n. 5106/0 dello stato di previsione del bilancio finanziario gestionale di ERSA per gli anni 2025-2027, a valere sull'esercizio 2026.

CAPO II - DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

Art. 4 - Iniziative finanziabili

1. Con il presente bando, l'ERSA concede, alle imprese agricole con stabilimento enologico in regione presenti all'Edizione 2026 di Vinitaly con una propria postazione nel Padiglione n. 6 della Fiera di Verona, contributi in conto capitale a fondo perduto a sostegno dei costi di iscrizione, di affitto dell'area espositiva, di eventuali servizi accessori connessi, nonché di partecipazione alle diverse iniziative divulgative e promozionali curate dall'ERSA e da PromoTurismoFVG nel contesto fieristico, quali degustazioni assistite presso l'Enoteca regionale, sezioni di degustazione Masterclass, fornitura e ritiro dei calici, eventuale dotazione (opzionale, su richiesta) del totem espositivo.

Art. 5 - Obblighi delle imprese agricole

1. Le imprese agricole ammesse al contributo sono tenute:
 - a partecipare con i propri vini, unitamente alle imprese agricole della Collettiva regionale organizzata nel Padiglione 6 della Fiera di Verona, con le modalità e nelle forme previste dal presente bando, alla selezione per le sezioni di degustazione Masterclass programmate presso lo stand collettivo regionale;
 - b) a conferire i propri vini, unitamente alle imprese agricole delle Collettive regionali presenti nel Padiglione n. 6 e nel Padiglione C - Organic Hall, per le degustazioni assistite presso l'Enoteca regionale, con le modalità e nelle forme previste dal presente bando;
 - c) a stampare in proprio ed esporre sulla propria postazione, in posizione ben visibile dal corridoio della fiera e per tutta la durata della manifestazione, una targa rigida riportante gli elementi indicati nell'Allegato 1, parte integrante del presente bando;

- d) a garantire per tutta la durata della manifestazione, in caso di adesione formale all'iniziativa, la corretta installazione ed esposizione del totem espositivo che verrà fornito in loco dall'Agenzia, in posizione ben visibile dal corridoio della fiera all'interno dell'area della postazione produttore, come da Allegato 2 al presente bando.

Art. 6 - Regime di aiuto

1. L'ERSA concede alle imprese agricole un contributo di Euro 3.500,00 in regime «de minimis» in osservanza delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2831/2023, diretto ad abbattere, fino al 100%, i costi di iscrizione e di partecipazione alla manifestazione, come enumerati al comma 2.
2. Sono ammissibili a contributo i costi relativi a:
 - a) iscrizione alla manifestazione;
 - b) affitto dell'area espositiva;
 - c) servizi tecnologici connessi.
3. Ai fini della determinazione dell'importo massimo di contributo concedibile, l'impresa agricola può scegliere, in fase di domanda, se dotare o meno la propria postazione aziendale del totem espositivo; in tal caso, l'ERSA concede alle imprese agricole richiedenti un contributo di ulteriori Euro 1.000,00 in regime «de minimis» in osservanza delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2831/2023.
4. Il contributo concedibile è riconosciuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, esclusivamente nelle seguenti fasce di importo:
 - a) Euro 3.500,00, qualora l'impresa agricola scelga di non dotare la propria postazione produttore del totem espositivo;
 - b) Euro 4.500,00, qualora l'impresa agricola scelga di dotare la propria postazione produttore del totem espositivo.
5. La sussistenza della condizione di cui al comma 4 è dichiarata in sede di domanda dall'impresa agricola stessa e verificata in sede istruttoria e/o in sede di controlli, anche durante lo svolgimento della manifestazione.
6. Il contributo di cui al comma 4 è esclusivo e comporta che il contributo medesimo non sia cumulabile con altri incentivi pubblici comunque ottenuti per l'abbattimento dei costi di iscrizione e di partecipazione all'Edizione 2026 di Vinitaly.
7. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa unica non può superare 300.000,00 Euro nell'arco degli ultimi esercizi finanziari, compreso il 2026.
8. L'acconto dell'imposta sul reddito sui contributi di parte corrente di cui all'articolo 28, comma 2, del DPR n. 600/1973, pari al 4% dell'importo del contributo concesso, è trattenuto dall'ERSA all'impresa agricola in sede di liquidazione del contributo ed impegnato dall'Agenzia all'Erario.

CAPO III – MODALITA' E CRITERI PER LA SELEZIONE

Art. 7 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono avanzare istanza di accesso al contributo per abbattere i costi di iscrizione e di partecipazione alla manifestazione e alle diverse iniziative previste, nel seguito ‘domanda’:

- a) le imprese agricole impegnate nella coltivazione della *Vitis vinifera* e nella successiva trasformazione in vino DOC, DOCG, IGT della Regione Friuli Venezia Giulia, o VSQ prodotto con uve atte alla trasformazione in vino DOC, DOCG, IGT della Regione Friuli Venezia Giulia, con stabilimento enologico (cantina di trasformazione) in Friuli Venezia Giulia alla data di presentazione della domanda, iscritte al Registro delle imprese come impresa “Attiva”, comprese quelle con codice ATECORI n. 0121 anche secondario, di seguito ‘imprese agricole’;
- b) le società cooperative agricole, con stabilimento enologico (cantina di trasformazione) in Friuli Venezia Giulia alla data di presentazione della domanda, nel cui oggetto sociale vi sia la lavorazione delle uve dei soci per la vinificazione e la commercializzazione di vino DOC, DOCG, IGT della Regione Friuli Venezia Giulia, o VSQ prodotto con uve atte alla trasformazione in vino DOC, DOCG, IGT della Regione Friuli Venezia Giulia, iscritte al Registro delle imprese come impresa “Attiva”, di seguito ‘imprese agricole’.

2. Le imprese agricole di cui al comma 1 devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere in possesso del CUAA;
- b) essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestata all’impresa agricola che sarà utilizzata per tutte le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo di cui al presente bando;
- c) indicare l’entità del contributo di cui intendono beneficiare a sostegno dei costi di iscrizione, di partecipazione alla manifestazione e alle diverse iniziative programmate, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, dichiarando espressamente la propria eventuale adesione alla proposta di posizionamento del totem espositivo all’interno della propria postazione produttore in posizione ben visibile dal corridoio della fiera;
- d) avere una capacità contributiva ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 almeno pari all’entità del contributo richiesto;
- e) essere in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL;
- f) non essere in corso di procedure del codice della crisi, procedure concorsuali e altri procedimenti;
- g) partecipare all’Edizione 2026 di Vinitaly con una propria postazione produttore nel Padiglione n. 6 della Fiera di Verona;
- h) presentare, per la degustazione presso l’Enoteca regionale, quattro etichette a scelta di vino DOC, DOCG, IGT della Regione Friuli Venezia Giulia, o VSQ prodotto con uve atte alla trasformazione in vino DOC, DOCG, IGT della Regione Friuli Venezia Giulia, comprese le interregionali;
- i) presentare, per la selezione dei vini da proporre in Masterclass, due delle etichette presentate per l’Enoteca regionale;
- j) presentare per la degustazione in Masterclass, l’etichetta di vino eventualmente selezionata con le modalità di cui all’articolo 10.

Art. 8 - Modalità e termini per la presentazione della domanda

1. La domanda:

- a) è presentata esclusivamente dal titolare dell'impresa agricola o dal legale rappresentante dell'impresa agricola o dall'Amministratore a ciò delegato dall'impresa agricola;
- b) è trasmessa ad ERSA a partire **dalle ore 8.00 di giovedì 15 gennaio 2026 ed entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 22 gennaio 2026**;
- c) è presentata ad ERSA in formato elettronico utilizzando l'apposito Portale Istanze OnLine FVG – IOL, sito regionale per la presentazione delle domande in modalità telematica, rinvenibile all'indirizzo <https://istanze-web.regione.fvg.it>.

2. Al Portale si accede con SPID o con CIE o con CNS/CRS o con EIDAS.

3. La domanda, compilata in tutte le sue parti seguendo la procedura proposta dal Portale, si intende sottoscritta ed inoltrata, ovvero correttamente presentata, al termine della compilazione all'atto della convalida finale esclusivamente a seguito del rilascio, da parte del Portale, dell'attestazione in formato digitale di avvenuta presentazione dell'istanza, recante l'indicazione della data e dell'orario di trasmissione della stessa e il numero di istanza.

4. Ciascuna impresa agricola può presentare una ed una sola domanda; in caso di presentazione di più domande, è considerata valida solo l'ultima presentata, intendendosi le precedenti irricevibili, integralmente e definitivamente archiviate e prive di effetto.

5. Nella domanda, tra le altre informazioni, l'impresa agricola dovrà:

- a) dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, DPR 445/2000, di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, ed in particolare dei requisiti e delle condizioni di accesso di cui: 1) al comma 1 dell'articolo 7; 2) al comma 2, lettera a), dell'articolo 7; 3) al comma 1, lettera a), dell'articolo 8;
- b) attestare la presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali fornita dall'ERSA, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- c) accettare le condizioni poste dal presente bando, comprese quelle di cui agli articoli 5, 13, 14, 16 e 18.

6. La domanda è trasmessa senza necessità di allegati.

7. Sono irricevibili le domande che non soddisfano anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) superano la copertura delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3;
- b) sono prive della richiesta di accesso al contributo;
- c) sono redatte con modalità differenti da quanto previsto dalla lettera c) del comma 1;
- d) sono presentate da soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 1;
- e) sono trasmesse con modalità differenti da quella prevista alla lettera c) del comma 1;

f) sono trasmesse con tempistiche difformi da quella prevista alla lettera b) del comma 1;

g) sono prive anche di una sola delle dichiarazioni di cui al comma 5;

h) non è stata portata a termine la procedura d'invio, attestata dalla ricezione della e-mail di conferma.

8. Le domande irricevibili non sono prese in esame ai fini della valutazione istruttoria e sono integralmente e definitivamente archiviate e prive di effetto, senza necessità di alcuna comunicazione all'impresa agricola e con la sola evidenza nel decreto di cui al comma 7 dell'articolo 9.

9. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ERSA ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Agenzia medesima, non risulti possibile la trasmissione della stessa.

10. Ai fini dell'istruttoria delle domande, si considerano la data e l'ora di trasmissione secondo l'ordine cronologico previsto nel sistema informatico IOL.

Art. 9 - Procedimento per l'istruttoria

1. Le imprese agricole sono selezionate con procedura valutativa a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000, ss.mm.ii., secondo l'ordine progressivo di istanza, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

2. La domanda deve essere compilata, a pena di inammissibilità, in tutte le sue parti; in sede istruttoria, è possibile regolarizzare solo gli eventuali errori formali, materiali, i refusi e le informazioni parziali.

3. L'ERSA istruisce le domande, nel rispetto del numero progressivo dell'istanza e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, ai fini:

a) della verifica delle condizioni di irricevibilità;

b) della verifica delle condizioni di ammissibilità, compresa la completezza delle informazioni richieste in sede di domanda e la veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 5, lettera a), dell'articolo 8, mediante controllo a campione nella misura del 5%, arrotondato per difetto ed estratto con metodo casuale ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000; il campione è composto dall'insieme delle domande che sono state verificate ai sensi delle lettere a) e c);

c) della verifica della capienza del «de minimis» sull'apposito Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

4. ERSA fonda l'istruttoria anche sul fascicolo aziendale elettronico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (*Regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3 del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173*).

5. Le domande che superano la disponibilità di risorse saranno integralmente e definitivamente archiviate e prive di effetto senza necessità di alcuna comunicazione all'impresa agricola e con la sola evidenza nel decreto di cui al comma 7.

6. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda finanziabile, è disposta la concessione parziale nei limiti delle risorse disponibili.

7. Con decreto del Direttore generale, effettuata l'istruttoria, l'ERSA approva l'elenco delle imprese agricole ammesse a contributo e l'entità del contributo

assegnabile a ciascuna di esse; il decreto è completato con l'elenco delle domande inammissibili e di quelle irricevibili.

8. La pubblicazione del decreto di cui al comma 7 sul sito www.ersa.fvg.it, nella pagina "News" alla voce "Avvisi e Comunicazioni" vale come comunicazione di assegnazione del contributo alle imprese agricole ammesse ad incentivo; decorsi cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul sito dell'ERSA, in mancanza di comunicazione contraria da parte del singolo assegnatario l'incentivo si intende accettato.

9. L'ERSA, allo svolgersi della manifestazione, verifica sul campione di imprese agricole estratte ai sensi del comma 3, lettera b), la corrispondenza delle etichette consegnate per l'Enoteca regionale con quelle indicate in domanda.

10. L'ERSA, prima dello svolgersi della manifestazione, verifica la corrispondenza dell'etichetta di vino consegnata dall'impresa agricola per la sezione di degustazione Masterclass con quella effettivamente selezionata dalla Commissione di valutazione.

11. L'ERSA verifica, allo svolgersi della manifestazione, la sussistenza del requisito di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 7.

12. In caso di riscontrata difformità ai sensi dei commi 9 e 10, l'ERSA riduce il contributo concesso del 5% per ogni etichetta difforme.

13. Le etichette che residuano all'esito delle degustazioni assistite presso l'Enoteca regionale e nel contesto delle sezioni di degustazione Masterclass, sono a perdere.

14. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3 del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).

Art. 10 - Procedimento per la composizione dei vini

1. Le sezioni di degustazione Masterclass, degustazioni di tipo istituzionale deputate a promuovere presso un pubblico di buyer internazionali profilati la produzione vitivinicola del Friuli Venezia Giulia attraverso otto etichette di vino per singola sessione, sono organizzate all'interno della saletta, con capienza pari a 25 sedute, all'uopo allestita in seno allo stand della Collettiva regionale nel Padiglione n. 6 della Fiera di Verona.

2. Ciascuna delle imprese agricole esterne alla Collettiva regionale, selezionate ai sensi dell'articolo 3, comma 80, lettera c), della legge regionale 7/2024, partecipa alla selezione dei vini da presentare alle iniziative promozionali (Masterclass) nel contesto di Vinitaly 2026, che verrà curata dalla Commissione tecnica di valutazione sensoriale di cui all'articolo 11, con due dei quattro vini proposti per la degustazione presso l'Enoteca regionale.

Art. 11 - Commissione tecnica di valutazione sensoriale

1. La Commissione tecnica di valutazione sensoriale è costituita con Decreto del Direttore generale dell'ERSA nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 80, lettera d), della legge regionale 7/2024.

2. La Commissione tecnica può organizzare il lavoro sia suddividendo l'attività in sottocommissioni, sia suddividendo l'attività in momenti successivi in relazione alla valutazione dei vini.

3. L'ERSA cura per la Commissione tecnica:

- a) la raccolta e la preparazione dei campioni per le operazioni di selezione; a tal fine, invita le imprese agricole a consegnare i campioni per la successiva selezione, fornendo indicazioni circa le modalità e i termini per la consegna;
- b) l'attività di segreteria organizzativa, compresa la redazione del verbale conclusivo dei lavori.

4. La Commissione tecnica verifica preventivamente la corrispondenza dei campioni presentati per la selezione ai vini indicati in sede di domanda; quindi procede alla valutazione sensoriale esclusivamente delle etichette che assolvono tale requisito, aggregando le degustazioni per categorie omogenee di vino.

5. La Commissione tecnica effettua la valutazione dei vini in forma rigorosamente anonima e utilizza il seguente criterio di punteggio espresso in centesimi:

- a) 15 punti per l'esame visivo;
- b) 30 punti per l'esame olfattivo;
- c) 40 punti per l'esame gustativo;
- d) 15 punti per la valutazione dell'armonia globale del vino.

6. La Commissione tecnica, al termine della valutazione, riporta per ciascun vino esclusivamente il punteggio totale accordato espresso in centesimi, con punteggio minimo pari a 70/100.

7. Terminate le operazioni di cui al comma 6, la Commissione tecnica seleziona i vini per la composizione delle Masterclass, in modo da valorizzarne al meglio le caratteristiche, tenuto altresì conto:

- a) della rappresentatività più ampia della produzione vitivinicola regionale;
- b) della tipologia di buyer che partecipano alla degustazione;
- c) della necessità che un'impresa agricola partecipi a una sola Masterclass con un solo vino;
- d) dei punteggi ottenuti a seguito della valutazione di cui al comma 6.

8. Le valutazioni della Commissione tecnica sono definitive ed inappellabili.

9. Con decreto del Direttore generale, all'esito dei lavori della Commissione, l'ERSA determina e approva la composizione dei vini in presentazione nelle Masterclass, pubblica l'esito della selezione sul sito www.ersa.fvg.it nella pagina "News" alla voce "Avvisi e Comunicazioni", laddove tale pubblicazione vale come comunicazione alle imprese agricole di ammissione alla sezione di degustazione Masterclass.

Art. 12 - Procedimento per l'erogazione e per la liquidazione del contributo

1. La domanda di liquidazione del contributo, di cui all'Allegato 3 al presente bando, è trasmessa dall'impresa agricola beneficiaria ad ERS, a mezzo di posta elettronica certificata, corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia delle fatture emesse dalla società Veronafiere spa, con il dettaglio delle spese di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 6 e dei relativi costi;
- b) copia del bonifico bancario/postale di pagamento, ovvero nel caso di pagamenti effettuati mediante servizi di pagamento elettronici, ricevuta elettronica emessa dal servizio con riferimento alla transazione effettuata, ovvero copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario

- nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato;
- c) dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, DPR 445/2000, del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alle lettere a) e b).
- 2.** Nel caso in cui la fattura non contenga il dettaglio delle spese e dei relativi costi, la medesima è corredata da una nota di Veronafiere spa con il dettaglio richiesto dalle lettere a) e b) del comma 1.
- 3.** La somma da rendicontare ai sensi del comma 1 non può essere inferiore ad Euro 3.500,00 per i costi di cui alla lettera a) del comma 1; in tal caso, con decreto del Direttore del Servizio competente per materia, è disposta la revoca della concessione del contributo.
- 4.** L'ERSA provvede, con decreto del Direttore del Servizio promozione e diversificazione comparto agroalimentare, a concedere, impegnare e liquidare all'impresa agricola la quota di contributo in conto capitale con spesa a carico del Cap/S n. 5106/0 del bilancio dell'Agenzia, in competenza 2026, al netto dell'acconto dell'imposta sui redditi del 4%, per l'intero ammontare del contributo concesso.
- 5.** L'ERSA provvede a versare all'Erario la ritenuta d'aconto dell'imposta sul reddito sui contributi di parte corrente per le finalità di cui all'art. 28, comma 2, del DPR 600/1973, nella misura del 4%.

Art. 13 - Annullamento e revoca del contributo

- 1.** Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il richiedente decade dal diritto di accedere al contributo nei seguenti casi:
- a) quando l'ammontare delle spese ammissibili di cui all'articolo 6, comma 2, risulta inferiore ad Euro 3.500,00;
- b) a seguito della mancata partecipazione alla manifestazione;
- c) quando l'ammontare del contributo concedibile, ridotto in conseguenza della riscontrata difformità delle etichette consegnate ai sensi dei commi 9 e 10 dell'articolo 9, risulta inferiore ad Euro 3.500,00.

Art. 14 - Impegni a carico delle imprese agricole

- 1.** Le imprese agricole ammesse a contributo, oltre agli obblighi di cui all'articolo 5, sono tenute:
- a) a fornire, per l'Enoteca regionale, tre bottiglie per ciascuno dei vini indicati in domanda;
- b) a fornire, per la sezione di degustazione Masterclass in caso di esito positivo della selezione, un numero di quattro bottiglie per l'etichetta eventualmente prescelta;
- c) a fornire ad ERSA, per la Commissione tecnica di valutazione sensoriale, un numero di tre bottiglie per ciascuna delle etichette oggetto di selezione.
- 2.** Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta, oltre alle riduzioni di contributo di cui all'articolo 9, anche l'esclusione dell'impresa agricola dalla partecipazione alle successive eventuali Collettive organizzate dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel corso del 2026.

Art. 15 - Variazioni soggettive

- 1.** In caso di variazioni soggettive delle imprese agricole, il contributo assegnato, concesso o erogato può essere, rispettivamente, concesso o confermato in capo al subentrante, a condizione che tale soggetto:
 - a) presenti domanda di subentro;
 - b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso;
 - c) prosegua l'attività del soggetto originariamente istante o beneficiario.
- 2.** Al fine dell'apprezzamento delle condizioni di cui al comma 1, il soggetto subentrante presenta domanda di subentro contenente:
 - a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima, salvo che l'atto medesimo non risulti depositato presso il Registro delle Imprese;
 - b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
 - c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti.
- 3.** L'istanza di cui al comma 2 deve essere presentata all'indirizzo PEC ersa@certregione.fvg.it entro e non oltre il 31 marzo 2026 a pena di inammissibilità; oltre tale termine, l'impresa agricola subentrante non partecipa alle iniziative di cui al presente bando e gli eventuali vini già prodotti dall'impresa agricola istante sono a perdere e non sono presentati né presso l'Enoteca regionale, né in Masterclass.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Posticipo e annullamento della manifestazione

- 1.** In caso di posticipo della manifestazione in una data successiva, i decreti di cui all'articolo 9, comma 7, e all'articolo 11, comma 9, rimangono validi per la successiva programmazione della manifestazione; in tale caso, alcuna responsabilità può essere posta a carico di ERSA, che in nessun caso corrisponde alle imprese agricole risarcimenti, rimborsi, penali o indennizzi di sorta.
- 2.** In caso di annullamento della manifestazione, i decreti di cui all'articolo 9, comma 7, e all'articolo 11, comma 9, sono annullati; in tale caso, alcuna responsabilità può essere posta a carico di ERSA, la quale in nessun caso corrisponde alle imprese agricole risarcimenti, penali, rimborsi o indennizzi di sorta.

Art. 17 - Privacy

- 1.** Titolare del trattamento dei dati delle imprese agricole, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e in conformità all'informativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679, è l'ERSA per i dati e le informazioni acquisite ai sensi e per gli effetti di cui al presente bando, per finalità istituzionali, comprese riprese fotografiche e video afferenti a vedute di insieme o di dettaglio esterne e interne, anche dello stand e dei prodotti esposti, fermo restando che le imprese agricole prendono atto che tali riprese potrebbero, sia pure incidentalmente, avere ad oggetto anche persone fisiche a sé riferibili, dipendenti, collaboratori, guest, ecc., presenti alla manifestazione e che fotografie, filmati, registrazioni che li ritraggono potranno

essere pubblicate, diffuse online, messe a disposizione del pubblico per finalità istituzionali.

Art. 18 - Disposizioni finali

- 1.** Alle imprese agricole è garantito il trasporto di sola andata del vino destinato all'Enoteca regionale e alle sezioni di degustazione Masterclass (in caso di selezione).
- 2.** Il presente bando è pubblicato nel sito www.ersa.fvg.it nella pagina "Amministrazione Trasparente", alla voce "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Criteri e modalità" e nella pagina "News" alla voce "Avvisi-Comunicazioni".
- 3.** Ai fini della comunicazione dei dati previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 e dall'articolo 14 della legge regionale 7/2000, l'ERSA predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile alle imprese agricole sul proprio sito istituzionale all'indirizzo www.ersa.fvg.it, nella pagina "News" alla voce "Avvisi-Comunicazioni"; tale nota costituisce comunicazione individuale di avvio del procedimento.
- 4.** L'ERSA non assume, in nessun caso, responsabilità in merito all'eventuale rallentamento, malfunzionamento o disguidi derivanti dal malfunzionamento del Portale e/o da eventuali problemi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore che possano determinare il rallentamento o l'impossibilità per l'impresa agricola di inoltrare la domanda nei termini previsti.
- 5.** Le etichette che residuano all'esito delle fasi di valutazione e assaggio della Commissione tecnica e dall'Enoteca regionale a fine manifestazione sono a perdere.
- 6.** Gli Allegati al presente bando costituiscono parte integrante e sostanziale del bando medesimo.
- 7.** Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni della legge regionale 7/2000, ss.mm.ii., e al Codice Civile.